Anno LIV – N. 329 – Iscritto nel registro Stampa del Tribunale di Milano (n. 656 del 21 dicembre 2010) – Proprietario: Giunta Regionale della Lombardia – Sede Direzione e redazione: p.zza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano – Direttore resp.: Riccardo Perini – Web Hosting: Aria S.p.a. - Redazione: tel. 02/6765 int. 4428 – 5748; e-mail: burl@regione.lombardia.it

Supplemento - Venerdì 27 dicembre 2024

Regione Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

Regolamento regionale 24 dicembre 2024 - n. 7
Criteri e modalità per il rilascio e il rinnovo, mediante procedura ad evidenza pubblica, delle concessioni minerarie ai sensi dell'articolo 2, comma 93 bis, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»), come modificata dall'articolo 20 della legge regionale 14 novembre 2023, n. 4 (Legge di revisione normativa ordinamentale 2023) 2

Regolamento regionale 24 dicembre 2024 - n. 7
Criteri e modalità per il rilascio e il rinnovo, mediante procedura ad evidenza pubblica, delle concessioni minerarie ai sensi dell'articolo 2, comma 93 bis, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»), come modificata dall'articolo 20 della legge regionale 14 novembre 2023, n. 4 (Legge di revisione normativa ordinamentale 2023)

LA GIUNTA REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
emana

il seguente regolamento regionale:

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento definisce i criteri e le modalità per il rilascio e il rinnovo, tramite procedura ad evidenza pubblica, delle concessioni minerarie le cui funzioni amministrative sono esercitate dalla Regione, in applicazione dell'articolo 2, comma 93 bis, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59'), come introdotto dall'articolo 20 della legge regionale 14 novembre 2023, n. 4 (Legge di revisione normativa ordinamentale 2023). Il regolamento di cui al primo periodo definisce, in particolare:

a) la durata minima e massima della concessione mineraria;

b) i criteri e le modalità atti ad assicurare l'imparzialità della procedura ad evidenza pubblica per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di cui alla lettera a);

c) i criteri, i termini e le modalità di calcolo per il versamento degli oneri istruttori dovuti per l'espletamento della procedura ad evidenza pubblica di cui alla lettera b).

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina, altresì, i procedimenti per il rilascio dei permessi di ricerca minerari prodromici all'assegnazione delle concessioni minerarie di cui al comma 1.

Art. 2
(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento si applica ai permessi di ricerca e alle concessioni minerarie, di cui al Titolo I del Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), per i quali spetta alla Regione esercitare le relative funzioni amministrative aventi ad oggetto le sostanze di cui all'articolo 2, secondo comma, e all'articolo 3, primo comma, del r.d. 1443/1927, con esclusione di quelle per le quali spetta allo Stato l'esercizio delle relative funzioni amministrative e di quelle la cui disciplina è riservata alla normativa statale.

2. Il presente regolamento si applica, altresì, ai permessi e alle concessioni per la coltivazione delle sostanze minerali industrialmente utilizzabili presenti nel fluido geotermico, qualora il valore economico dei kWh recuperabili dal fluido sia inferiore a quello delle stesse sostanze minerali ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99).

Art. 3
(Durata minima e massima del permesso di ricerca e della concessione mineraria)

1. La durata di un permesso di ricerca mineraria è stabilita in anni tre, prorogabile, anche più volte, fino a un massimo di ulteriori sette anni; la proroga è concessa previa valutazione, sulla base di una relazione descrittiva a cura del ricercatore, delle opere eseguite e dei risultati ottenuti.

2. La concessione mineraria può essere assegnata per una durata non inferiore a dieci anni e non superiore a trenta anni, compreso il periodo necessario per procedere al riassetto ambientale dell'area interessata dalla coltivazione, mediante interventi di recupero o anche di ripristino ambientale, tenuto conto, in particolare, della complessità della proposta progettuale e del piano economico finanziario.

Art. 4
(Modalità di rilascio del permesso di ricerca in concorrenza)

1. La Regione rilascia i permessi di ricerca, di cui al Titolo II, Capo I, del r.d. 1443/1927, previa istanza presentata da soggetti interessati a verificare l'esistenza di un giacimento economicamente e tecnicamente sfruttabile, secondo criteri e modalità volti a garantire l'imparzialità della procedura ad evidenza pubblica, previsti dal presente regolamento, ferma restando l'applicazione della disciplina di cui al Titolo II, Capo I, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382 (Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale) e della normativa generale sulla disciplina del procedimento amministrativo.

2. Il soggetto interessato al rilascio del permesso di ricerca, in possesso delle capacità tecniche ed economiche necessarie alla realizzazione del programma dei lavori di ricerca e all'esecuzione degli eventuali interventi di riassetto ambientale, mediante interventi di recupero o anche di ripristino ambientale, presenta istanza alla direzione regionale competente in materia di attività minerarie. Il contenuto della domanda rimane riservato fino alla scadenza del termine di cui al comma 5. Alla domanda di cui al primo periodo è allegata la seguente documentazione tecnica:

a) delimitazione dell'area del permesso di ricerca, comprensiva di piano particellare e di estratti e mappe catastali;

b) relazione idrologica ed idrogeologica;

c) relazione paesaggistica;

d) relazione geologica;

e) progetto di ricerca mineraria;

f) progetto di riassetto ambientale dell'area interessata dai lavori di ricerca mineraria;

g) verifiche di stabilità degli scavi a cielo aperto e in sotterraneo e dei pendii circostanti durante ed al termine della ricerca mineraria;

h) relazione in merito alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e dei terzi interessati;

i) certificazioni di processo, ambientali e di sicurezza possedute o da conseguire;

j) interventi previsti per la riduzione delle emissioni di polveri e rumore;

k) interventi previsti per prevenire l'inquinamento del suolo e delle acque;

l) piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE);

m) piano economico-finanziario dell'investimento complessivo;

n) documentazione attestante la capacità tecnica e professionale del richiedente e degli eventuali contitolari, dando conto anche delle eventuali attività minerarie, di ricerca e di coltivazione, in corso di sviluppo e di cui il richiedente è titolare o in compartecipazione;

o) documentazione attestante la capacità economica e finanziaria del richiedente, dando conto anche delle eventuali attività minerarie, di ricerca e di coltivazione, in corso di sviluppo, delle quali è titolare o in compartecipazione;

p) atto costitutivo e statuto, nel caso in cui sia una società a richiedere il permesso.

3. L'ufficio regionale competente, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza e della relativa documentazione, ne valuta l'ammissibilità e la ricevibilità, con eventuale richiesta di integrazione documentale da trasmettere entro i successivi trenta giorni.

4. L'ufficio regionale competente dà avviso della presentazione dell'istanza valutata ricevibile e ammissibile tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e richiede, altresì, la pubblicazione dell'avviso nell'albo pretorio dei comuni interessati. L'avviso indica, in particolare, l'area di ricerca e la sostanza minerale ricercata.

5. Chiunque sia interessato al rilascio del permesso di ricerca in concorrenza, rispetto all'istanza per la quale è pubblicato l'avviso di cui al comma 4, può presentare istanza sulla medesima tipologia di minerale e sulla medesima area, corredata dalla documentazione di cui al comma 2, entro quarantacinque giorni dalla data dell'ultima pubblicazione effettuata ai sensi del comma 4; tale data viene resa nota sul sito istituzionale della Regione.

6. L'ufficio regionale competente, nel caso in cui vengano trasmesse una o più istanze di permesso sulla medesima tipologia di minerale e sulla medesima area, nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 5, ne verifica l'ammissibilità e la ricevibilità secondo le modalità di cui al comma 3.

7. Nel caso in cui risultino ammissibili e ricevibili una o più istanze ai sensi dei commi 1 e 6, l'ufficio regionale competente invita i concorrenti, ove non abbiano già provveduto in tal senso, a presentare all'autorità competente istanza per l'avvio del relativo procedimento ambientale, ai sensi della Parte II, Titolo terzo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e, ove applicabile, ai sensi della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale), secondo quanto previsto dalla normativa vigente, entro centoventi giorni dal relativo invito, a pena di archiviazione dell'istanza. In caso di esito positivo delle procedure ambientali di cui al precedente periodo, condizionato al rispetto di specifiche prescrizioni, l'ufficio regionale competente invita gli operatori interessati ad adeguare i progetti alle prescrizioni richieste, assegnando a ciascun concorrente un termine, non superiore a trenta giorni, per il deposito del progetto adeguato; per motivate ragioni, connesse alla complessità dell'attività di adeguamento del progetto, il concorrente può chiedere una proroga del termine, fermo restando che il termine ultimo non può essere superiore a complessivi sessanta giorni. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei progetti adeguati, l'ufficio regionale competente verifica l'osservanza della componente tecnica degli stessi progetti alle prescrizioni richieste. Il mancato o incompleto adeguamento del progetto alle prescrizioni rese all'esito delle valutazioni ambientali e il conseguente mancato o incompleto adeguamento, entro trenta giorni dalla richiesta dell'ufficio regionale competente, della documentazione di cui al comma 2, comporta l'esclusione dalla procedura selettiva. A ciascun progetto ritenuto selezionabile a seguito dell'esito positivo delle summenzionate procedure ambientali e adeguato, ove necessario, alle prescrizioni previste all'esito delle valutazioni ambientali espletate, l'ufficio regionale competente, nei successivi novanta giorni, verificata la capacità tecnica ed economica dei concorrenti, assegna un punteggio, da uno a dieci, per ognuno dei documenti elencati alle lettere da a) a m) del comma 2, in funzione della completezza dei documenti, delle proposte tecnicamente e scientificamente aggiornate, dello sviluppo dei temi di ricerca, del rispetto dei principi dell'economia circolare, nonché delle soluzioni ambientali ed energetiche adottate.

8. L'ufficio regionale competente effettua la valutazione comparativa delle istanze sulla base dei criteri e dei punteggi di cui comma 7 e, entro sessanta giorni dall'assegnazione di tali punteggi, approva una graduatoria, escludendo i richiedenti che abbiano raggiunto un punteggio complessivo inferiore a settantacinque.

9. A seguito della redazione della graduatoria di cui al comma 8, l'ufficio regionale competente, al fine di acquisire, in particolare, le osservazioni della provincia e del comune o dei comuni, territorialmente interessati, indice la conferenza di servizi decisoria sul progetto del soggetto risultato primo in graduatoria.

10. La graduatoria di cui al comma 8 cessa la sua efficacia con l'avvio dei lavori previsti dal programma dei lavori di ricerca approvato.

11. Il rilascio del permesso di ricerca è subordinato alla presentazione di idonea garanzia finanziaria, rilasciata, ai sensi della legge regionale, a favore della Regione e del comune o dei comuni nel cui territorio è svolta l'attività di ricerca, da soggetti abilitati ai sensi della normativa in materia, commisurata al valore delle opere di messa in sicurezza del sito e di quelle per il riassetto ambientale, anche ai fini del recupero e del ripristino, previste a seguito delle attività.

12. L'Ufficio regionale competente procede alla valutazione dell'istanza risultata ammissibile e ricevibile nonché ritenuta selezionabile all'esito delle procedure ambientali e della verifica della capacità tecnica ed economica ai sensi del comma 7, mediante assegnazione del punteggio di cui allo stesso comma 7, anche in caso di procedimenti di rilascio di permessi di ricerca per i quali non siano state presentate istanze in concorrenza, con esclusione del richiedente che abbia raggiunto un punteggio complessivo inferiore a quello di cui al comma 8. Quanto previsto al precedente periodo si applica anche in caso di un unico progetto ritenuto selezionabile all'esito della procedura e della verifica della capacità tecnica ed economica ai sensi del comma 7.

Art. 5
(Commissione a supporto della valutazione delle istanze di permesso di ricerca in concorrenza)

1. Al fine di procedere ad una valutazione comparativa delle istanze, risultate ammissibili e ricevibili, che abbiano ricevuto una valutazione positiva di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 4, comma 7, l'ufficio regionale competente può avvalersi di una commissione di tre esperti, costituita con decreto della direzione regionale competente. La commissione è composta da:

a) un funzionario regionale competente in materia di valutazioni ambientali;

b) un funzionario regionale competente in materia urbanistica e territoriale;

c) un componente esterno competente in materia mineraria, scelto fra liberi professionisti ed esperti, anche provenienti dalle amministrazioni pubbliche.

2. Il componente esterno, di cui al comma 1, lettera c), è selezionato, previa pubblicazione di avviso sul BURL, nel rispetto dei criteri di imparzialità e trasparenza e sulla base di comprovata esperienza professionale, almeno biennale, in ambito minerario, ambientale e urbanistico-territoriale.

3. La commissione presta supporto tecnico all'ufficio regionale competente ed è costituita per ogni procedimento selettivo, che deve essere effettuato mediante valutazione comparativa e in concorrenza, delle istanze di cui al comma 1. La commissione rilascia all'ufficio regionale competente la propria valutazione, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento e sulla base della completezza e della idoneità della documentazione trasmessa dagli istanti, ai fini dell'assegnazione del punteggio di cui all'articolo 4, comma 7.

4. La funzione di segreteria tecnica della commissione di cui al presente articolo è assolta da un funzionario della struttura regionale competente in materia mineraria.

Art. 6
(Esito delle attività di ricerca mineraria)

1. Il titolare del permesso di ricerca, che abbia concluso i lavori previsti dal programma dei lavori di ricerca, ne comunica i risultati all'ufficio regionale competente entro tre mesi dalla data di scadenza del permesso.

2. La comunicazione dei risultati della ricerca, di cui al comma 1, contiene, ove presenti, i seguenti dati:

a) delimitazione del giacimento minerario in relazione al cut-off adottato;

b) relazione geologica a seguito della conclusione dei lavori di ricerca mineraria;

c) relazione geomineraria a seguito della conclusione dei lavori di ricerca mineraria;

d) caratteristiche geomeccaniche del giacimento e delle rocce incassanti;

e) elenchi e siti di deposito delle carote e dei campioni prelevati;

f) risultati delle prove di laboratorio, a scala semi-industriale e industriale per la determinazione del processo di trattamento del minerale;

g) caratteristiche chimiche e mineralogiche del giacimento;

h) residui di lavorazione previsti e loro caratteristiche chimico-fisiche, mineralogiche e granulometriche;

i) stima del valore economico del giacimento, specificando la metodologia adottata e l'eventuale riferimento a norme internazionali riconosciute;

j) esposizione analitica dei costi di ricerca relativi alla fase di esplorazione e delle prove di trattamento, comprensiva dei costi per la realizzazione delle opere utilizzabili per la coltivazione;

k) elenco, localizzazione e caratteristiche delle opere utilizzabili per la coltivazione mineraria;

l) relazione sintetica non tecnica dei risultati della ricerca;

m) ogni ulteriore elemento conoscitivo ritenuto utile dal ricercatore.

3. L'ufficio regionale competente, ove abbia riconosciuto l'esistenza e la coltivabilità del giacimento minerario sulla ba-

se della documentazione di cui al comma 2, pubblica sul sito istituzionale della Regione la relazione di cui alla lettera l) dello stesso comma 2. Chiunque sia interessato, sulla base di tale documentazione, alla coltivazione del giacimento, può richiedere di acquisire o di consultare l'ulteriore documentazione tecnica, di cui al comma 2 del presente articolo, al fine di redigere i documenti da allegare a corredo dell'istanza.

4. In applicazione dell'articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 221 (Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria), possono presentare istanza anche più soggetti per il conferimento in contitolarità della concessione mineraria.

Art. 7
(Rilascio della concessione mineraria)

1. A seguito della pubblicazione della relazione di cui all'articolo 6, comma 3, qualunque soggetto interessato, ivi compreso il titolare del permesso di ricerca, può presentare istanza per il rilascio della concessione mineraria, il contenuto della quale rimane riservato fino allo scadere del termine di cui al comma 5 del presente articolo. Qualora l'istanza di concessione riguardi più minerali, deve essere riconosciuta, con decreto del dirigente regionale competente, la coltivabilità di ognuno di essi, ai fini della ricevibilità dell'istanza.

2. Il soggetto di cui al comma 1 deve corredare l'istanza della seguente documentazione tecnico-amministrativa:

a) delimitazione dell'area della concessione mineraria, comprensiva di piano particellare e di estratti e mappe catastali;
b) localizzazione del giacimento minerario in relazione cut-off adottato;
c) certificazione delle risorse e delle riserve relative al giacimento minerario oggetto di istanza di conferimento della concessione mineraria, definita secondo moderni standard internazionali;
d) localizzazione delle pertinenze minerarie, all'interno e all'esterno dell'area della concessione mineraria, con indicazione della specifica tipologia impiantistica o costruttiva;
e) relazione idrologica ed idrogeologica;
f) relazione paesaggistica;
g) relazione geologica;
h) progetto di coltivazione del giacimento minerario;
i) progetto di riassetto ambientale dell'area interessata dalla coltivazione e dalle pertinenze minerarie;
j) verifiche di stabilità dei cantieri a cielo aperto e in sotterraneo e dei pendii circostanti durante ed al termine della coltivazione;
k) modalità di messa in sicurezza statica e ambientale dei vuoti minerari durante e a fine coltivazione, tenendo conto della potenziale interferenza con la superficie dell'area interessata dai vuoti stessi;
l) utilizzo delle aree oggetto di coltivazione mineraria allo scadere del titolo concessorio;
m) utilizzo a fine coltivazione delle pertinenze minerarie, qualora sia previsto l'esaurimento del giacimento minerario e le pertinenze stesse non siano acquisite al patrimonio indisponibile dello Stato;
n) piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi del d.lgs.. 117/2008;
o) attività di ricerca operativa per incrementare le risorse e le riserve disponibili;
p) localizzazione delle strutture di deposito e loro progettazione statica e ambientale;
q) rapporti tra attività estrattiva ed eventuale presenza di siti di Rete Natura 2000;
r) stima del valore economico del giacimento, specificando la metodologia adottata per il calcolo e l'eventuale riferimento a norme interazionali riconosciute;
s) relazione in merito alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e dei terzi interessati;
t) certificazioni di processo, ambientali e di sicurezza possedute o da conseguire;
u) progetto dell'impianto per la lavorazione del minerale estratto;
v) interventi previsti per la riduzione delle emissioni di polveri e rumore;
w) interventi previsti per prevenire l'inquinamento del suolo e delle acque;
x) quantità e tipologie dei prodotti della lavorazione mineraria;
y) eventuali minerali associati valorizzati;
z) applicazione della strategia nazionale dell'economia circolare;
aa) verifica del rispetto delle linee guida OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile e per una catena di approvvigionamento responsabile;
bb) utilizzo di tecnologie ambientali e produttive innovative;
cc) contributo della produzione mineraria prevista agli obiettivi di approvvigionamento dell'economia nazionale e comunitaria;
dd) creazione di nuovi posti di lavoro, soprattutto di qualità;
ee) digitalizzazione del sistema produttivo minerario;
ff) riduzione progressiva dei consumi energetici;
gg) introduzione, quando possibile, dell'alimentazione elettrica di macchine e impianti;
hh) calcolo dell'impronta ambientale di prodotto e di organizzazione;
ii) autoproduzione di energia ed efficientamento energetico;
jj) piano economico-finanziario dell'investimento complessivo;
kk) spese sostenute per l'effettuazione delle ricerche minerarie, comprensive di quelle relative alla realizzazione di opere utilizzabili nella fase di coltivazione, nel caso l'istanza sia presentata dal permissionario;
ll) documentazione attestante capacità tecnica e professionale del richiedente e dei contitolari, anche tenendo conto delle attività minerarie, di ricerca e di coltivazione, in corso di sviluppo e di cui il richiedente è titolare o in compartecipazione;
mm) documentazione attestante capacità economica e finanziaria, anche tenendo conto delle attività minerarie, di ricerca e di coltivazione, in corso di sviluppo e di cui il richiedente è titolare o in compartecipazione;
nn) atto costitutivo e statuto, nel caso in cui il richiedente sia una società.

3. L'ufficio regionale competente, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, ne valuta la ricevibilità e l'ammissibilità con eventuale richiesta di integrazione documentale, da trasmettere entro i successivi trenta giorni.

4. L'ufficio regionale competente dà avviso della presentazione dell'istanza valutata ricevibile e ammissibile, tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiane e sul BURL. L'ufficio di cui al primo periodo richiede, altresì, la pubblicazione dell'avviso della presentazione dell'istanza nell'albo pretorio dei comuni interessati.

5. Chiunque sia interessato al rilascio della concessione mineraria in concorrenza può richiedere all'ufficio di cui al comma 4 i risultati delle ricerche presentati dal titolare del permesso di ricerca, di cui al comma 2 dell'articolo 6, e ha facoltà di presentare la propria istanza di assegnazione della concessione mineraria, comprensiva della documentazione tecnico-amministrativa di cui al comma 2 del presente articolo, entro novanta giorni dalla data dell'ultima pubblicazione di cui al comma 4; l'ufficio regionale competente dà notizia di tale data sul sito istituzionale della Regione.

6. L'ufficio regionale competente, nel caso in cui vengano trasmesse una o più istanze di concessione sulla medesima tipologia di minerale e sulla medesima area, nei successivi trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5, ne verifica l'ammissibilità e la ricevibilità con le modalità di cui al comma 3.

7. In caso di ammissione e ricevibilità di una o più domande in concorrenza, la Regione invita i concorrenti a presentare all'ente competente, nel caso in cui non abbiano già provveduto in tal senso, istanza per l'avvio del relativo procedimento ambientale, ai sensi della Parte II, Titolo terzo, del d.lgs.. 152/2006 e, ove applicabile, della l.r. 5/2010, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, entro centoventi giorni dal relativo invito, a pena di archiviazione dell'istanza. In caso di esito positivo della procedura ambientale, di cui al precedente periodo, condizionato al rispetto di specifiche prescrizioni, l'ufficio regionale competente invita gli operatori interessati ad adeguare i progetti alle

prescrizioni richieste, assegnando a ciascun concorrente un termine, non superiore a trenta giorni, per il deposito del progetto adeguato; per motivate ragioni, connesse alla complessità dell'attività di adeguamento del progetto, il concorrente può chiedere una proroga del termine, fermo restando che il termine ultimo non può essere superiore a complessivi sessanta giorni. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei progetti adeguati, l'ufficio regionale competente verifica l'osservanza della componente tecnica degli stessi progetti alle prescrizioni richieste. Il mancato o incompleto adeguamento del progetto alle prescrizioni rese all'esito delle valutazioni ambientali e il conseguente mancato o incompleto adeguamento, entro trenta giorni dalla richiesta dell'ufficio regionale competente, della documentazione di cui al comma 2, comporta l'esclusione dalla procedura selettiva. A ciascun progetto ritenuto selezionabile a seguito dell'esito positivo della summenzionata procedura ambientale e adeguato, ove necessario, alle prescrizioni previste all'esito delle valutazioni ambientali espletate, la Regione, nei successivi novanta giorni, verificata la capacità tecnica ed economica dei concorrenti, assegna un punteggio da 1 a 10, per ognuno dei documenti elencati alle lettere da a) a jj) del comma 2, in funzione della completezza dei documenti stessi, del grado di aggiornamento tecnico e scientifico delle proposte, nonché tenendo conto, in particolare, dei volumi e della qualità dei prodotti della lavorazione mineraria, della valorizzazione dei minerali associati, del rispetto dei principi dell'economia circolare.

8. In sede di valutazione della capacità tecnica ed economica del richiedente e di definizione della coltivabilità del giacimento minerario, l'ufficio regionale competente tiene conto anche delle eventuali attività di valorizzazione delle sezioni esaurite del giacimento, come previsto dalla legge regionale 10 dicembre 2009, n. 28 (Disposizioni per l'utilizzo e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso).

9. L'ufficio regionale competente, sulla base dei criteri e dei punteggi di cui al comma 7, conclude la valutazione comparativa delle istanze e, entro sessanta giorni dall'assegnazione di tali punteggi, approva la graduatoria, escludendo i richiedenti che hanno raggiunto un punteggio complessivo inferiore a duecentocinque.

10. A seguito della redazione della graduatoria, la Regione, al fine di acquisire, in particolare, le osservazioni della provincia e del comune o dei comuni, territorialmente interessati, indice la conferenza di servizi decisoria sul progetto del soggetto risultato primo in graduatoria.

11. La graduatoria di cui al comma 10 cessa la sua efficacia con l'avvio dei lavori previsti dal programma dei lavori approvato.

12. Qualora diverso dall'assegnatario della concessione, al permissionario spetta il rimborso, a carico dell'assegnatario, delle spese sostenute per l'effettuazione delle ricerche minerarie, comprensive di quelle relative alla realizzazione di opere utilizzabili nella fase di coltivazione, previamente validate dall'ufficio regionale competente, oltre a una ulteriore somma, pari al 20 per cento, delle spese sostenute, per tenere conto del premio di scoperta di cui all'articolo 16, secondo comma, del r.d. 1443/1927.

13. Il rilascio della concessione è subordinato alla presentazione di idonea garanzia finanziaria, rilasciata, ai sensi della legge regionale, a favore della Regione e del comune o dei comuni nel cui territorio si svolgono i lavori minerari.

14. L'Ufficio regionale competente procede alla valutazione dell'istanza risultata ammissibile e ricevibile nonché ritenuta selezionabile all'esito delle procedure ambientali e della verifica della capacità tecnica ed economica ai sensi dei commi 7 e 8, mediante assegnazione del punteggio di cui allo stesso comma 7, anche in caso di procedimenti di rilascio di concessioni minerarie per i quali non siano state presentate istanze in concorrenza, con esclusione del richiedente che abbia raggiunto un punteggio complessivo inferiore a quello di cui al comma 9. Quanto previsto al precedente periodo si applica anche in caso di un unico progetto ritenuto selezionabile all'esito della procedura e della verifica della capacità tecnica ed economica ai sensi dei commi 7 e 8.

Art. 8
(Commissione a supporto della valutazione delle istanze di rilascio e di rinnovo della concessione mineraria in concorrenza)

1. Al fine di procedere ad una valutazione comparativa delle istanze di concessione di cui agli articoli 7 e 9, risultate ricevibili e ammissibili, che abbiano ricevuto una valutazione positiva di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 7, comma 7, l'ufficio regionale competente può avvalersi di una commissione di tre esperti costituita con decreto della direzione regionale competente. La commissione è composta da:

a) un funzionario regionale competente in materia di valutazioni ambientali;

b) un funzionario regionale competente urbanistica e territoriale;

c) un componente esterno competente in materia mineraria scelto fra liberi professionisti ed esperti, anche provenienti dalle amministrazioni pubbliche.

2. Il componente esterno, di cui al comma 1, lettera c), è selezionato previa pubblicazione di avviso sul BURL, nel rispetto dei criteri di imparzialità e trasparenza e sulla base di comprovata esperienza professionale, almeno biennale, in ambito minerario, ambientale e urbanistico-territoriale.

3. La commissione presta supporto tecnico all'ufficio regionale competente ed è costituita per ogni procedimento selettivo che deve essere effettuato mediante valutazione comparativa e in concorrenza delle istanze di cui al comma 1. La commissione rilascia all'ufficio regionale competente la propria valutazione, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento e sulla base della completezza e della idoneità della documentazione trasmessa dagli istanti, ai fini dell'assegnazione del punteggio di cui all'articolo 7, comma 7.

4. La funzione di segreteria tecnica della commissione di cui al presente articolo è assolta da un funzionario regionale della struttura regionale competente in materia mineraria.

Art. 9
(Rinnovo della concessione mineraria)

1. Il concessionario può presentare istanza di rinnovo della concessione mineraria un anno prima della scadenza del titolo concessorio, allegando la documentazione prevista al comma 2 dell'articolo 7, ad eccezione di quella di cui alla lettera kk); il contenuto dell'istanza rimane riservato fino al termine di cui all'articolo 7, comma 5.

2. L'ufficio regionale competente, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, ne valuta la ricevibilità e l'ammissibilità anche rispetto alla residua coltivabilità del giacimento, richiedendo eventuali integrazioni istruttorie, da trasmettere entro i successivi trenta giorni.

3. L'ufficio regionale competente dà avviso della presentazione dell'istanza valutata ricevibile e ammissibile ai sensi del comma 2, tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiane e sul BURL. Lo stesso ufficio richiede, altresì, la pubblicazione dell'avviso della presentazione dell'istanza nell'albo pretorio dei comuni interessati.

4. A seguito della pubblicazione dell'avviso di cui al primo periodo del comma 3, chiunque sia interessato al rinnovo del titolo in concorrenza può presentare istanza, comprensiva della documentazione tecnico-amministrativa necessaria ai sensi del comma 1 del presente articolo, entro centoventi giorni dalla data dell'ultima pubblicazione; l'ufficio regionale competente dà notizia di tale data tramite pubblicazione su sito istituzionale della Regione.

5. Per i rinnovi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi da 6 a 11 e ai commi 13 e 14 dell'articolo 7.

Art. 10
(Manifestazione di interesse per il rilascio della concessione mineraria)

1. Nel caso in cui il concessionario non presenti istanza di rinnovo ai sensi dell'articolo 9, è comunque tenuto alla trasmissione all'ufficio regionale competente di una relazione attestante lo stato di fatto della miniera e delle sue pertinenze e, qualora vi sia ancora un residuo del giacimento minerario, è tenuto a trasmettere anche una certificazione delle risorse e delle riserve relative al giacimento minerario residuo, definita secondo moderni standard internazionali, al fine della verifica regionale sulla coltivabilità residua del giacimento.

2. L'ufficio regionale competente, a seguito di riconoscimento dell'interesse pubblico alla coltivazione del giacimento, pubblica sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul BURL, una manifestazione di interesse rivolta agli eventuali soggetti interessati a presentare istanza di rilascio della concessione.

3. Chiunque sia interessato al rilascio della concessione mineraria di cui al comma 2 può presentare istanza, comprensiva della documentazione tecnico-amministrativa ai sensi dell'arti-

colo 7, comma 2, ad eccezione di quella di cui alla lettera kk), entro centoventi giorni dalla data dell'ultima pubblicazione; l'ufficio regionale competente dà notizia di tale data tramite pubblicazione su sito istituzionale della Regione.

4. Per il rilascio delle concessioni di cui al presente articolo si applicano i commi da 6 a 14 dell'articolo 7.

5. La procedura disciplinata dal presente articolo si applica anche nei casi di rinuncia e di decadenza della concessione.

Art. 11
(Versamento di oneri per lo svolgimento dell'attività istruttoria)

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 93 bis, della l.r. 1/2000, i soggetti partecipanti alle procedure ad evidenza pubblica, di cui agli articoli 4, 7, 9 e 10 del presente regolamento, corrispondono alla Regione, per lo svolgimento dell'attività istruttoria di competenza, una cifra pari allo 0,5 per mille del valore dell'investimento complessivo della miniera, secondo il piano economico-finanziario allegato all'istanza di rilascio del permesso di ricerca mineraria, all'istanza di rilascio e a quella di rinnovo della concessione mineraria o all'istanza a seguito della manifestazione di interesse per il rilascio della concessione mineraria. L'importo minimo da corrispondere per le suddette procedure è pari ad euro 1.000.

2. Per piani economico-finanziari superiori a 20.000.000 di euro, l'importo da corrispondere alla Regione per lo svolgimento dell'attività istruttoria di cui al comma 1 è pari ad euro 10.000.

3. Il richiedente il titolo minerario versa alla Regione le spese per lo svolgimento dell'attività istruttoria al momento della presentazione dell'istanza di conferimento del titolo minerario, di cui agli articoli 4, 7 e 9, o al momento della presentazione dell'istanza a seguito della manifestazione di interesse di cui all'articolo 10.

Art. 12
(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche in caso di procedimenti pendenti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso regolamento, non sia ancora scaduto il termine assegnato dalla Regione per consentire la presentazione di eventuali istanze in concorrenza, a seguito di presentazione di istanza di rilascio di un permesso di ricerca o di istanza di assegnazione di una concessione mineraria rientrante nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 2.

2. Nei casi di cui al comma 1, la Regione assegna un termine, non superiore a centoventi giorni, per consentire la presentazione di eventuali integrazioni documentali ritenute dall'ufficio regionale competente necessarie all'adeguamento delle istanze alla normativa sopravvenuta.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.

Milano, 24 dicembre 2024

p. Attilio Fontana
Marco Alparone

(Acquisito il parere della competente Commissione consiliare nella seduta del 11 dicembre 2024 e approvato con deliberazione della Giunta regionale n. XII/3673 del 20 dicembre 2024)